ISSN 1725-258X

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 321

46º anno

6 dicembre 2003

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 2135/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 2136/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 47/2003 CE** 3

Regolamento (CE) n. 2137/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003 5

Regolamento (CE) n. 2138/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003 6

Regolamento (CE) n. 2139/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003 7

Regolamento (CE) n. 2140/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003 8

Regolamento (CE) n. 2141/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero 9

★ **Regolamento (CE) n. 2142/2003 della Commissione, del 5 dicembre 2003, che abroga le misure di salvaguardia definitive nei confronti di determinati prodotti di acciaio istituite dal regolamento (CE) n. 1694/2002** 11

★ **Direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio** 15

Prezzo: 18 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ **Direttiva 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea** 26

★ **Direttiva 2003/112/CE della Commissione, del 1º dicembre 2003, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat** (1) 32

★ **Direttiva 2003/116/CE della Commissione, del 4 dicembre 2003, recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*** 36

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2003/840/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione** 41

2003/841/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 1º dicembre 2003, recante sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo** 55

2003/842/CE:

★ **Decisione del Consiglio, del 1º dicembre 2003, recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni** 57

Commissione

2003/843/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America** (1) *[notificata con il numero C(2003) 4524]* 58

2003/844/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada** (1) *[notificata con il numero C(2003) 4525]* 60

2003/845/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro** (1) *[notificata con il numero C(2003) 4526]* 61

2003/846/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2003, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione** 62

Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea

★ **Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2** 64

(1) Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2135/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi [1]	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	75,7
	060	86,6
	204	48,9
	212	115,9
	624	111,0
	999	87,6
0707 00 05	052	45,6
	999	45,6
0709 90 70	052	109,5
	204	72,0
	999	90,8
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	388	46,6
	999	46,6
0805 20 10	052	62,0
	204	58,6
	999	60,3
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	68,5
	999	68,5
0805 50 10	052	65,4
	388	82,9
	600	54,8
	999	67,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	38,0
	060	40,8
	064	52,4
	388	115,4
	400	75,5
	404	78,9
	720	82,7
	800	135,4
	999	77,4
0808 20 50	052	102,3
	060	53,5
	064	61,8
	400	84,7
	720	69,1
	999	74,3

[1] Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 47/2003 CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1],

visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [2], in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

(2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro [3], i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro.

(4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si procede alla vendita mediante gara n. 47/2003 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese.

La vendita verte su un quantitativo di 130 000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98.

Articolo 3

Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo:

Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (33-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59]

oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata.

Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura «Offerta gara n. 47/2003 CE per nuove utilizzazioni industriali», contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento.

Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 30 dicembre 2003 (ora di Bruxelles).

Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol.

Articolo 4

I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 6,50 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,50 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali.

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13).
[2] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1710/2003 (GU L 243 del 27.9.2003, pag. 98).
[3] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

Articolo 5

Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro.

L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita.

Articolo 6

La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 47/2003 CE

Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita

Stato membro	Ubicazione	Numero delle cisterne	Quantitativo d'alcole espresso in hl (100% vol.)	Riferimento al regolamento (CE) n. 1493/1999, Articolo	Tipo di alcole	Titolo alcolometrico (in % vol.)
Francia	Onivins-Longuefuye F-53200 Longuefuye	9	22 200	27	Greggio	+ 92 %
		11	22 550	30	Greggio	+ 92 %
		14	22 440	28	Greggio	+ 92 %
		18	22 130	28	Greggio	+ 92 %
		22	2 430	30	Greggio	+ 92 %
		22	6 500	28	Greggio	+ 92 %
		17	11 750	28	Greggio	+ 92 %
	Onivins-Port La Nouvelle Av. Adolphe Turrel BP 62 F-11210 Port La Nouvelle	5	20 000	30	Greggio	+ 92 %
	Totale		130 000			

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ([3]), modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ([4]), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1878/2003 della Commissione ([5]) ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.

(2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 1º al 4 dicembre 2003 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi B del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 1878/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

([1]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([2]) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
([3]) GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.
([4]) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.
([5]) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 2138/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1875/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione [3] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [5], la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1º al 4 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14.
[4] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[5] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2139/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1876/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1876/2003 della Commissione [3] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [5], la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1º al 4 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 153,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1876/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 17.
[4] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[5] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2140/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1877/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1877/2003 della Commissione [3] ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

(2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 [5], la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Ai fini di una gestione più equilibrata dei quantitativi esportati con beneficio della restituzione, è opportuno fissare un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello della restituzione massima.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 1º al 4 dicembre 2003, è fissata una restituzione massima pari a 290,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1877/2003.

Articolo 2

Per le offerte che si situano al livello della restituzione massima è fissato un coefficiente di attribuzione pari a 50 %.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
[2] GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.
[3] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 20.
[4] GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.
[5] GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.

REGOLAMENTO (CE) N. 2141/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ([1]), modificato dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ([4]), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1166/2003 della Commissione ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2128/2003 ([6]).

(2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

([1]) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
([2]) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.
([3]) GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.
([4]) GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.
([5]) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 57.
([6]) GU L 319 del 4.12.2003, pag. 10.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 (1)	15,27	8,96
1701 11 90 (1)	15,27	15,26
1701 12 10 (1)	15,27	8,72
1701 12 90 (1)	15,27	14,74
1701 91 00 (2)	17,24	18,34
1701 99 10 (2)	17,24	12,89
1701 99 90 (2)	17,24	12,89
1702 90 99 (3)	0,17	0,47

(1) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(2) Fissazione per la qualità tipo definita all'allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).
(3) Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

REGOLAMENTO (CE) N. 2142/2003 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che abroga le misure di salvaguardia definitive nei confronti di determinati prodotti di acciaio istituite dal regolamento (CE) n. 1694/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 [2], in particolare l'articolo 21,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 [4], in particolare l'articolo 18,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

(1) Il 27 settembre 2003, dopo aver svolto un'inchiesta completa su ventuno prodotti di acciaio, la Commissione ha istituito delle misure di salvaguardia definitive per sette di essi, ossia: arrotolati laminati a caldo non legati, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, accessori per tubi (< 609,6 mm) e flange (non in acciaio inossidabile). In particolare, la Commissione concludeva che, per ciascun prodotto, l'aumento delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti recava un grave pregiudizio ai produttori comunitari. La Commissione osservava inoltre che, a causa della misura di salvaguardia dei prodotti di acciaio adottata dagli Stati Uniti il 5 marzo 2002 in relazione ad un'ampia gamma di prodotti di acciaio, le importazioni nella Comunità sarebbero probabilmente aumentate ulteriormente, aggravando in maniera significativa la situazione dei produttori comunitari.

(2) Il regolamento (CE) n. 1694/2002 della Commissione [5] ha pertanto istituito delle misure di salvaguardia definitive. Tuttavia, nel relativo considerando 705, la Commissione ricordava che tali misure erano state istituite per ovviare agli effetti dell'aumento delle esportazioni provocato dalle misure di difesa commerciale statunitensi, culminate con le misure di salvaguardia statunitensi e che essa avrebbe riesaminato la giustificazione delle sue misure in caso di mutamento delle circostanze.

(3) Le circostanze sono ora mutate e vengono illustrate qui di seguito in relazione ai singoli prodotti. Dall'istituzione delle misure di salvaguardia ad opera della Commissione, il mercato europeo dell'acciaio si è stabilizzato dal punto di vista del livello delle importazioni. Inoltre, il 4 dicembre 2003, gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro delle misure di salvaguardia statunitensi.

[1] GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.
[2] GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.
[3] GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.
[4] GU L 65 dell'8.3.2003, pag. 1.
[5] GU L 261 del 28.9.2002, pag. 1.

(4) Le singole circostanze riguardanti ciascuno dei sette prodotti soggetti alle misure sono esaminate qui di seguito. Non essendo ancora disponibili i dati per l'intero anno 2003 e al fine di facilitare il confronto con gli anni precedenti, le cifre relative al 2003 si basano su un'estrapolazione dei dati concreti per il primo semestre del 2003, attraverso la quale il rapporto tra le importazioni nel primo semestre 2001 e 2002 le importazioni nel secondo semestre 2001 e 2002 è stato applicato ai dati del primo semestre 2003 per calcolare i dati del secondo semestre 2003.

Arrotolati laminati a caldo

(5) La seguente tabella e illustra le importazioni dal 2001 di arrotolati laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure di salvaguardia CE per l'acciaio (in appresso «le misure»).

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	3 679 195	3 118 109	3 825 510

(6) Il contingente tariffario per gli arrotolati laminati a caldo istituito dalle misure per il periodo fino al 28 settembre 2003 (3 199 240 tonnellate) è stato superato soltanto nel settembre 2003, probabilmente a causa dell'apprezzamento dell'euro rispetto al dollaro statunitense e alle altre principali valute verificatosi all'inizio del 2003. Tale fenomeno ha incoraggiato gli utenti comunitari ad acquistare gli arrotolati laminati a caldo negli USA e altrove.

(7) Non è ancora possibile stabilire in maniera definitiva il quantitativo e l'origine delle importazioni di arrotolati laminati a caldo che superavano il contingente tariffario non essendo ancora disponibili le statistiche sulle importazioni. Tuttavia, le informazioni disponibili indicano che i quantitativi erano modesti e che sicuramente non superavano di più dell'1 % il contingente tariffario. Le richieste di applicazione del contingente tariffario presentate dagli Stati membri alla Commissione a nome degli importatori e che non sono state accolte ammontavano a sole 2 487 tonnellate. A tale riguardo va rilevato che il contingente tariffario per l'anno fino al 28 settembre 2004 ammonta a 3 359 234 tonnellate. Tale volume è in ogni caso maggiore del 5 % rispetto a quello per il periodo fino al 28 settembre 2003 e supera il volume delle importazioni per le quali era stata richiesta l'applicazione del contingente tariffario per gli arrotolati laminati a caldo in tale periodo.

Lamiere e fogli laminati a caldo

(8) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di lamiere e fogli laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	540 541	531 076	545 247

(9) Dal 2001 le importazioni di lamiere e fogli laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono aumentate in maniera marginale. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (554 286 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo l'88 %.

Nastri laminati a caldo

(10) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di nastri laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	211 128	146 828	140 945

(11) Le importazioni di nastri laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (198 365 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 53 %.

Prodotti piatti laminati a caldo

(12) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di prodotti piatti laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	75 967	70 479	20 030

(13) Le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (50 832 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 61 %.

Fogli laminati a freddo

(14) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di fogli laminati a freddo originari dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	1 887 599	1 158 314	1 337 771

(15) Le importazioni di fogli laminati a freddo originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (2 107 210 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 63 %.

Accessori per tubi (< 609,6 mm)

(16) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di accessori per tubi originari dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	13 074	9 589	13 728

(17) Le importazioni di accessori per tubi originari dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (12 031 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 53 %.

Flange (non in acciaio inossidabile)

(18) La seguente tabella illustra le importazioni dal 2001 di flange originarie dei paesi soggetti alle misure.

	2001	2002	2003
Importazioni UE (t)	94 433	74 419	67 681

(19) Le importazioni di flange originarie dei paesi soggetti alle misure sono diminuite in maniera significativa rispetto ai livelli del 2001. Rispetto al contingente tariffario istituito dalle misure per l'anno fino al 28 settembre 2003 (90 490 tonnellate), esse sono rimaste al di sotto del livello del contingente tariffario con un tasso complessivo di utilizzo di solo il 65 %.

CONCLUSIONI

(20) Dal momento che i contingenti tariffari risultano ampiamente sottoutilizzati per sei dei sette prodotti e che le importazioni hanno superato soltanto in lieve misura il contingente relativo agli arrotolati laminati a caldo e a seguito dell'abrogazione della misura di salvaguardia USA relativa all'acciaio, la Commissione ritiene che le misure di salvaguardia non siano più necessarie e che debbano essere abrogate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1694/2002 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell' Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2003/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) Al fine di ridurre il numero delle vittime di incidenti stradali nella Comunità è necessario introdurre misure destinate a migliorare la protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con le parti frontali dei veicoli a motore.

(2) È urgente definire nel quadro del programma d'azione per la sicurezza stradale un pacchetto di misure attive e passive atte a migliorare la sicurezza (prevenzione degli incidenti e riduzione degli effetti secondari mediante misure di moderazione del traffico e miglioramenti delle infrastrutture) degli utenti della strada vulnerabili, quali i pedoni, i ciclisti e i motociclisti.

(3) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne in cui deve essere assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, e a questo fine è stato istituito un sistema comunitario di omologazione dei veicoli a motore; le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei veicoli a motore relative alla protezione dei pedoni dovrebbero essere armonizzate per evitare che negli Stati membri siano adottate prescrizioni diverse e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

(4) Gli obiettivi di protezione dei pedoni possono essere conseguiti mediante una combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva. Le raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il miglioramento della sicurezza dei veicoli (in prosieguo denominato EEVC) nel giugno 1999 raccolgono un ampio consenso in questo campo. Tali raccomandazioni propongono requisiti di prestazione per le strutture frontali di talune categorie di veicoli a motore al fine di ridurne la pericolosità. La presente direttiva prevede prove e valori limite basati sulle raccomandazioni dell'EEVC.

(5) La Commissione dovrebbe valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della presente direttiva ai veicoli con una massa massima non superiore alle 3,5 tonnellate e presentarne i risultati al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6) La presente direttiva dovrebbe essere considerata come uno degli elementi di un pacchetto più ampio di misure, che dovranno essere adottate dalla Comunità, dall'industria del settore e dalle autorità competenti degli Stati membri, in base a uno scambio di buone pratiche, allo scopo di affrontare il problema della sicurezza dei pedoni e degli altri utenti vulnerabili della strada prima di una collisione (sicurezza attiva), in caso di collisione (sicurezza passiva) e dopo una collisione, con riferimento agli utenti della strada, agli autoveicoli e all'infrastruttura.

(7) Data la rapidità dell'evoluzione tecnologica in questo settore, possono essere proposte dall'industria misure alternative con un'efficacia reale almeno equivalente ai requisiti della presente direttiva, o misure passive, o una combinazione di misure attive e passive che dovrebbero essere oggetto di una valutazione di fattibilità eseguita da esperti indipendenti entro il 1º luglio 2004; l'introduzione di misure alternative con un'efficacia reale almeno equivalente richiederebbe un adeguamento o una modifica della presente direttiva.

(8) Tenuto conto delle ricerche in corso e del progresso tecnico nel settore della protezione dei pedoni, è opportuno introdurre un certo grado di flessibilità in questo campo. Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe fissare le disposizioni fondamentali relative alla protezione dei pedoni stabilendo le prove cui devono conformarsi i nuovi tipi di veicolo e i nuovi veicoli. Le prescrizioni tecniche per l'applicazione di tali prove dovrebbero essere adottate con decisione della Commissione.

(9) I rapidi progressi della tecnologia nella sicurezza attiva implicano che i sistemi di attenuazione e di prevenzione dell'urto potrebbero fornire maggiori vantaggi in termini di sicurezza, per esempio riducendo la velocità di collisione e adattando la direzione dell'impatto. La presente direttiva dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di queste tecnologie.

(10) Le associazioni dei costruttori di veicoli a motore europei, giapponesi e coreani si sono impegnate ad applicare ai nuovi tipi di veicolo le raccomandazioni dell'EEVC concernenti i valori limite e le prove o ad adottare misure alternative di effetto almeno equivalente a partire dal 2010 e una prima serie di valori limite e di prove a partire dal 2005, nonché ad applicare la prima serie di prove all'80 % di tutti i veicoli nuovi dal 1º luglio 2010, al 90 % dei veicoli nuovi dal 1º luglio 2011 e a tutti i veicoli nuovi dal 31 dicembre 2012.

[1] GU C 234 del 30.9.2003, pag. 10.

[2] Parere del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 novembre 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(11) La presente direttiva dovrebbe inoltre contribuire a stabilire un elevato livello di protezione nel contesto dell'armonizzazione internazionale della legislazione in questo campo, che è stata intrapresa con l'accordo del 1998 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNCE) relativo all'adozione di regolamentazioni tecniche mondiali per i veicoli su ruote, le apparecchiature e le parti che possono essere montate e/o utilizzate sui veicoli su ruote.

(12) La presente direttiva è una delle direttive particolari che devono essere rispettate per assicurare la conformità con la procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ([1]).

(13) La direttiva 70/156/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N_1 derivata da M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

2. La presente direttiva ha lo scopo di ridurre le lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto con le superfici frontali dei veicoli di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1º gennaio 2004 gli Stati membri non possono, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni:

— rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione nazionale, oppure

— rifiutare l'immatricolazione, né vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli,

se i veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.1 o 3.2.

2. A decorrere dal 1º ottobre 2005, gli Stati membri non rilasciano più:

— l'omologazione CE, oppure

— l'omologazione nazionale,

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai veicoli che non differiscono nelle caratteristiche essenziali di progettazione e costruzione degli elementi della carrozzeria situati anteriormente ai montanti A dai tipi di veicolo che hanno ottenuto l'omologazione CE o l'omologazione nazionale prima del 1º ottobre 2005, e che non hanno ancora ottenuto l'omologazione in base alla presente direttiva.

4. A decorrere dal 1º settembre 2010, gli Stati membri non rilasciano più:

— l'omologazione CE, oppure

— l'omologazione nazionale,

tranne nel caso in cui siano invocate le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, per ogni tipo di veicolo, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2, della presente direttiva.

5. A decorrere dal 31 dicembre 2012, gli Stati membri:

— considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e

— rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2.

6. A decorrere dal 1º settembre 2015, gli Stati membri:

— considerano che i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 70/156/CEE non siano più validi ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e

— rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità a norma della direttiva 70/156/CEE,

per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, se non sono rispettate le prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.2.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, gli Stati membri assicurano che le prove di cui all'allegato I, punti 3.1 o 3.2, siano effettuate conformemente alle prescrizioni tecniche che verranno specificate mediante una decisione della Commissione.

Articolo 4

Le autorità di omologazione degli Stati membri trasmettono ogni mese alla Commissione una copia della scheda di omologazione, il cui modello figura nell'appendice 2 dell'allegato II, relativa a ciascun veicolo da esse omologato conformemente alla presente direttiva nel corso del mese.

([1]) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

Articolo 5

1. La Commissione, sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate, nonché di studi indipendenti, esamina i progressi compiuti dall'industria in materia di protezione dei pedoni ed effettua, entro il 1º luglio 2004, una valutazione indipendente di fattibilità concernente le disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, e in particolare le altre misure alternative — misure passive o una combinazione di misure attive e passive — che abbiano un'efficacia reale almeno equivalente. La valutazione di fattibilità si fonda, tra l'altro, su prove pratiche e su studi scientifici indipendenti.

2. Se, in seguito alla valutazione di fattibilità di cui al paragrafo 1, è ritenuto necessario adeguare le disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, per includervi una combinazione di misure attive e passive aventi almeno lo stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni dell'allegato I, punto 3.2, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta volta a modificare di conseguenza la presente direttiva.

3. Fintantoché l'adeguamento della presente direttiva si limita all'introduzione di misure passive alternative aventi effetti almeno lo stesso livello di protezione di quello delle esistenti disposizioni di cui all'allegato I, punto 3.2, l'adeguamento può essere realizzato dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico, a norma della procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

4. Anteriormente al 1º aprile 2006, e in seguito ogni due anni, la Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione indipendente di fattibilità di cui al paragrafo 1.

Articolo 6

La direttiva 70/156/CEE è modificata nel modo seguente:

1) nell'allegato I sono inseriti i seguenti punti:

«9.23. Protezione dei pedoni

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;

2) nell'allegato III, parte A, sono inseriti i seguenti punti:

«9.23. Protezione dei pedoni

9.23.1. È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte frontale del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.»;

3) nell'allegato IV, parte I, sono inserite la voce 58 e le note seguenti:

Oggetto	Direttiva	Riferimento alla GU	Applicabilità									
			M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«58. Protezione dei pedoni	2003/102/CE	GU L 321 del 6.12.2003, pag. 15	X (6)			X (6) (7)						

(6) Di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.
(7) Derivati da veicoli della categoria M_1.»

4) l'allegato XI, è modificato come segue:

— nell'appendice 1 è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_1 ≤ 2 500 [1] kg	M_1 > 2 500 [1] kg	M_2	M_3
«58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE	X»			

— nell'appendice 2 è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE»										

— nell'appendice 3 è inserita la seguente voce 58:

Voce	Oggetto	Direttiva	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«58	Protezione dei pedoni	2003/102/CE»									

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle norme essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Parlamento europeo	*Il Presidente*
Il Presidente	*Il Presidente*
P. COX	G. ALEMANNO

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI TECNICHE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alle superfici frontali dei veicoli. Ai fini della presente direttiva, s'intende per «veicolo» ogni veicolo a motore quale definito all'articolo 2 e all'allegato II della direttiva 70/156/CEE, di categoria M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate, e di categoria N_1 derivata da M_1, di massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva:

2.1. Per «montante A» s'intende il supporto anteriore esterno del tetto che si estende dal telaio al tetto del veicolo.

2.2. Per «paraurti» s'intende la sezione inferiore della parte anteriore esterna di un veicolo. Comprende tutte le strutture volte a proteggere il veicolo in caso di scontro frontale a bassa velocità con un altro veicolo, nonché i relativi elementi accessori.

2.3. Per «bordo anteriore del cofano» s'intende la struttura superiore esterna del frontale della vettura, comprendente il cofano e i parafanghi, gli elementi superiori e laterali intorno ai proiettori ed ogni altro elemento accessorio.

2.4. Per «superficie del cofano» s'intende la struttura esterna che comprende la superficie superiore di tutte le strutture esterne eccetto il parabrezza, i montanti A e le strutture posteriori. Comprende pertanto, senza che tale enumerazione sia limitativa, il cofano, i parafanghi, il pannello esterno tra parabrezza e cofano, l'albero portaspazzola e la parte inferiore dell'intelaiatura del parabrezza.

2.5. Per «criterio di prestazione riferito alla testa» (Head Performance Criterion — HPC) s'intende il calcolo, per un periodo di tempo determinato, dell'accelerazione risultante massima verificatasi durante l'urto.

2.6. Per «parabrezza» s'intende l'elemento trasparente anteriore del veicolo rispondente a tutte le prescrizioni tecniche pertinenti di cui all'allegato I della direttiva 77/649/CEE [1].

2.7. Per «tipo di veicolo» s'intende una categoria di veicoli i cui elementi essenziali sottoindicati, situati anteriormente ai montanti A:

— la struttura,

— le principali dimensioni,

— i materiali delle superfici esterne,

— il montaggio dei componenti (esterni o interni),

non differiscono, nella misura in cui si può considerare che essi incidono negativamente sui risultati delle prove d'impatto prescritte dalla presente direttiva.

2.8. Per massa massima s'intende la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore ai sensi del punto 2.8 dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE.

3. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE PROVE

3.1. Devono essere effettuate le prove seguenti; i valori limite specificati ai punti 3.1.3 e 3.1.4 sono soltanto indicativi.

3.1.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.1.1.1 o 3.1.1.2:

3.1.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 21,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 200 g.

3.1.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 7,5 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 510 Nm.

[1] Direttiva 77/649/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relativa al campo di visibilità del conducente dei veicoli a motore (GU L 267 del 19.10.1977, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/630/CEE della Commissione (GU L 341 del 6.12.1990, pag. 20).

3.1.2. Urto della testa di bambino o di adulto di piccola taglia contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2 000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

3.1.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN (valore di riferimento) e il momento flettente sul dispositivo di simulazione è registrato e comparato al valore di riferimento di 300 Nm.

3.1.4. Urto della testa di adulto contro il parabrezza. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1 000.

3.2. Devono essere effettuate le prove seguenti.

3.2.1. Urto dell'arto inferiore contro il paraurti. È richiesta l'effettuazione di una delle prove di cui ai punti 3.2.1.1 o 3.2.1.2:

3.2.1.1. Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

3.2.1.2. Urto della coscia contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.2.2. Urto della testa di bambino contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 2,5 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 per l'intera superficie di prova del cofano.

3.2.3. Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. La somma istantanea delle forze d'urto rispetto al tempo non è superiore a 5,0 kN e il momento flettente sul dispositivo di simulazione non è superiore a 300 Nm.

3.2.4. Urto della testa di adulto contro la superficie del cofano. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC non è superiore a 1 000 per l'intera superficie di prova del cofano.

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il grado di protezione dei pedoni deve essere presentata dal costruttore.

1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

1.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

2. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

2.1. Se le prove di cui all'allegato I sono effettuate conformemente alle prescrizioni in esso figuranti e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 3 della presente direttiva, è rilasciata l'omologazione CE a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

2.3. Ad ogni tipo di veicolo omologato è attribuito un numero di omologazione in base all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

2.4. In caso di dubbio, quando si verifica la conformità alle procedure di prova, si tengono in debito conto gli eventuali dati o risultati delle prove forniti dal costruttore che possano essere utili per convalidare la prova di omologazione effettuata dall'autorità preposta all'omologazione.

3. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

3.1. Le modifiche del veicolo che incidono sulla sagoma della sua struttura anteriore e che, secondo l'autorità competente, potrebbero alterare significativamente i risultati delle prove, impongono la ripetizione delle prove.

3.2. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applica l'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

4. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

4.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Allegato II, appendice 1

Scheda informativa n. … in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione dei pedoni

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice dei contenuti. Gli eventuali disegni devono essere in scala adeguata, sufficientemente dettagliati e riprodotti su fogli di formato A4 o piegati in detto formato. Le eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite informazioni sulle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: .....

1.6. Posizione e disposizione del motore: .....

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria: .....

9.2. Materiali e modalità di costruzione: .....

9.23. Protezione dei pedoni:

È fornita una descrizione dettagliata del veicolo, comprendente fotografie e/o disegni, per quanto riguarda la struttura, le dimensioni, le linee di riferimento pertinenti e i materiali costitutivi della parte anteriore del veicolo (interna ed esterna). La descrizione comprende, precisazioni sui sistemi di protezione attiva installati.

Allegato II, appendice 2

MODELLO

[(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

TIMBRO DELL'AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE CE

Comunicazione riguardante

— l'omologazione CE (1),

— l'estensione dell'omologazione CE (1),

— il rifiuto dell'omologazione CE (1),

— la revoca dell'omologazione CE (1),

di un tipo di veicolo per quanto concerne la direttiva .../.../CE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

Numero di omologazione: .....

Motivo dell'estensione: .....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .....

0.2. Tipo: .....

0.2.1. Eventuale denominazione commerciale: .....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo: .....

0.3.1. Posizione della marcatura: .....

0.4. Categoria del veicolo: .....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .....

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: .....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie) (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .....

3. Data del verbale di prova: .....

4. Numero del verbale di prova: .....

5. Eventuali osservazioni (cfr. addendum)

6. Luogo: .....

7. Data: .....

8. Firma: .....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare le diciture inutili.

Addendum alla scheda di omologazione CE n..... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva ...../...../ CE quale modificata da ultimo dalla direttiva ...../...../CE

1. **Altre informazioni**

1.1. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda struttura, dimensioni, forma e materiali di costruzione:

.....

1.2. Posizione del motore: anteriore/posteriore/centrale (1):

1.3. Trazione: anteriore/posteriore (1):

1.4. Massa del veicolo sottoposto alle prove:

Asse anteriore: .....

Asse posteriore: .....

Totale: .....

1.5. Risultati delle prove di cui al punto 3.1/3.2 dell'allegato I (cancellare le diciture inutili):

1.5.1 Prove di cui all'allegato I, punto 3.1:

Prova	Valore registrato		Superata/Fallita (1)
Urto della gamba contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Angolo di flessione	gradi	
	Deformazione di rottura	mm	
	Accelerazione alla tibia	g	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto	kN	(2)
	Momento flettente	Nm	(2)
Urto della coscia contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino/adulto di piccola taglia (3,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC in zona A (almeno 12 valori)		
	Valori HPC in zona B (almeno 6 valori)		
Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro il parabrezza	Valori HPC (almeno 5 valori)		(2)

(1) Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.1, della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada prima e in caso di urto con un veicolo a motore.
(2) Solo a fini di monitoraggio.

(1) Cancellare le diciture inutili.

1.5.2. Prove di cui all'allegato I, punto 3.2:

Prova	Valore registrato		Superata/Fallita (1)
Urto della gamba contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Angolo di flessione	gradi	
	Deformazione di rottura	mm	
	Accelerazione alla tibia	g	
Urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della coscia contro il paraurti (se la prova è effettuata)	Somma delle forze d'urto	kN	
	Momento flettente	Nm	
Urto della testa di bambino (2,5 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC (almeno 9 valori)		
Urto della testa di adulto (4,8 kg) contro la superficie del cofano	Valori HPC (almeno 9 valori)		

(1) Secondo i valori specificati nell'allegato I, punto 3.2, della direttiva 2003/102/CE.

1.6. Osservazioni: (per esempio, valido per veicoli con guida a sinistra e a destra):

.....

DIRETTIVA 2003/110/CE DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2003

relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b),

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) La mutua assistenza in materia di espulsione tiene conto dell'obiettivo comune di porre fine al soggiorno illegale dei cittadini di paesi terzi tenuti a lasciare il territorio. Una regolamentazione vincolante per tutti gli Stati membri contribuisce inoltre alla sicurezza giuridica e all'armonizzazione delle procedure.

(2) Per porre fine al soggiorno di cittadini di paesi terzi assume sempre maggiore importanza l'espulsione per via aerea. Nonostante gli sforzi degli Stati membri di ricorrere prioritariamente a collegamenti aerei diretti, può rivelarsi necessario, per motivi economici o per un'offerta insufficiente di voli diretti, utilizzare collegamenti aerei con scalo negli aeroporti di transito di altri Stati membri.

(3) La raccomandazione del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa alla concertazione e alla cooperazione nell'attuazione delle misure di espulsione [1], e la decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10] [2], vertono già sulla necessità di una cooperazione tra Stati membri nel settore dei provvedimenti di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea.

(4) La sovranità degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'applicazione di misure coercitive immediate nei confronti dei cittadini di paesi terzi espulsi renitenti, dovrebbe rimanere impregiudicata.

(5) La convenzione del 14 settembre 1963 relativa alle infrazioni e a determinati altri atti compiuti a bordo di aeromobili (convenzione di Tokyo), in particolare per quanto riguarda l'autorità del comandante di bordo e le questioni di responsabilità, dovrebbe rimanere impregiudicata.

(6) Per quanto riguarda la notifica alle compagnie aeree dell'attuazione di provvedimenti di espulsione con o senza scorta, si fa riferimento all'allegato 9 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (convenzione ICAO) del 7 dicembre 1994.

(7) Gli Stati membri devono attuare la presente direttiva nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, garantiti in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 e dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In conformità degli obblighi internazionali applicabili, il transito per via aerea non dovrebbe essere richiesto né concesso se il cittadino di un paese terzo corre il rischio di subire, nel paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani o umilianti, torture o la pena di morte oppure rischia la vita o la libertà a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue convinzioni politiche.

(8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3].

(9) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e, di conseguenza, non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente direttiva è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza, del trattato che istituisce la Comunità europea per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, la Danimarca, a norma dell'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di 6 mesi dall'adozione della presente direttiva da parte del Consiglio, se intende recepire o meno tale direttiva nel proprio diritto interno.

(10) Quanto alla Repubblica di Islanda e al Regno di Norvegia, la presente direttiva costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra il Consiglio dell'Unione europea e la Repubblica di Islanda e il Regno di Norvegia, relativo all'associazione di detti due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen [4], per quanto si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o che non soddisfano più, le condizioni per un soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di uno Stato membro in virtù delle disposizioni dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera C, della decisione 1999/437/CE del Consiglio [5], del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione del suddetto accordo.

[1] GU C 5 del 10.1.1996, pag. 3.
[2] GU L 239 del 22.9.2000, pag. 193.
[3] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
[4] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
[5] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(11) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, questi Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva e pertanto, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, non sono tenuti ad osservarla né ad applicarla.

(12) La presente direttiva costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Scopo della presente direttiva è la definizione di misure in materia di assistenza tra autorità competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea con o senza scorta negli aeroporti di transito degli Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

a) «cittadino di un paese terzo», ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica d'Islanda o del Regno di Norvegia;

b) «Stato membro richiedente», lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un altro Stato membro;

c) «Stato membro richiesto» o «Stato membro di transito», lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;

d) «componenti della scorta», ogni persona dello Stato membro richiedente che è incaricata di accompagnare il cittadino di un paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;

e) «transito per via aerea», il passaggio attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un paese terzo e eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.

Articolo 3

1. Lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo per via aerea esamina la possibilità di fare ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione.

2. Se lo Stato membro che desidera rimpatriare un cittadino di un paese terzo non può, per motivi pratici ragionevoli, far ricorso a un volo diretto verso il paese di destinazione, può richiedere il transito per via aerea attraverso un altro Stato membro. La richiesta di transito per via aerea non è in linea di massima presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.

3. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, lo Stato membro richiesto può rifiutare il transito per via aerea se:

a) il cittadino di un paese terzo è imputato, ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, per reati gravi o è ricercato ai fini dell'esecuzione di una sentenza;

b) il transito attraverso altri Stati o la riammissione da parte del paese di destinazione non è fattibile;

c) il provvedimento di espulsione richiede un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto;

d) per motivi pratici, l'assistenza richiesta non può essere fornita in un denominato momento;

e) il cittadino di un paese terzo fosse una minaccia per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico, la salute pubblica o le relazioni internazionali dello Stato membro richiesto.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro richiesto comunica quanto prima allo Stato membro richiedente un termine il più prossimo possibile a quello richiesto in origine entro il quale può fornire assistenza per il transito per via aerea, sempreché siano soddisfatte le altre condizioni.

5. I permessi per il transito per via aerea che sono già stati rilasciati possono essere ritirati dallo Stato membro richiesto se successivamente diventano noti fatti ai sensi del paragrafo 3 che giustificano un rifiuto del transito.

6. Lo Stato membro richiesto è tenuto a notificare immediatamente allo Stato membro richiedente, motivando la propria decisione, il rifiuto o il ritiro del permesso di transito per via aerea ai sensi dei paragrafi 3 o 5 oppure l'impossibilità per qualsiasi altro motivo di procedere al transito.

Articolo 4

1. La richiesta di transito per via aerea con o senza scorta e delle misure di sostegno connesse di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è presentata per iscritto dallo Stato membro richiedente. Essa deve pervenire allo Stato membro richiesto il più presto possibile e comunque non oltre due giorni prima del transito. In casi di particolare urgenza debitamente motivati, detto termine può essere più breve.

2. Lo Stato membro richiesto comunica entro due giorni la decisione allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato, in casi debitamente giustificati, fino ad un massimo di quarantotto ore. Il transito per via aerea non è avviato in mancanza di autorizzazione da parte dello Stato membro richiesto.

In caso di mancata risposta da parte dello Stato membro richiesto entro il termine di cui al primo comma, le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri possono disporre, sulla base di accordi o intese bi- o multilaterali, che le operazioni di transito possono essere avviate mediante notifica da parte dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi o intese di cui al terzo comma. La Commissione riferisce regolarmente al Consiglio in merito ai suddetti accordi e intese.

3. Ai fini del trattamento della richiesta di cui al paragrafo 1, allo Stato membro richiesto sono trasmesse le informazioni previste nel modulo di richiesta e di autorizzazione al transito per via aerea, conformemente all'allegato.

Le misure necessarie ai fini dell'aggiornamento e dell'adeguamento della richiesta di transito quali stabilite nell'allegato, nonché le modalità di trasmissione della stessa sono adottate in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. Per quanto concerne eventuali richieste di transito, lo Stato membro richiedente comunica allo Stato membro richiesto i dati di cui nell'allegato.

5. Gli Stati membri nominano ciascuno un'autorità centrale alla quale sono trasmesse le richieste di cui al paragrafo 1.

Le autorità centrali nominano, per tutti gli aeroporti di transito pertinenti, punti di contatto accessibili per tutta la durata delle operazioni di transito.

Articolo 5

1. Lo Stato membro richiedente adotta disposizioni appropriate al fine di assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel più breve tempo possibile.

Le operazioni di transito si effettuano entro ventiquattro ore al massimo.

2. Fatte salve reciproche consultazioni con lo Stato membro richiedente, entro il limite dei mezzi disponibili e nel rispetto delle pertinenti norme internazionali, lo Stato membro richiesto fornisce tutte le misure di sostegno necessarie, dall'atterraggio e dall'apertura delle porte dell'aeromobile fino alla partenza del cittadino di un paese terzo. Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), non sono richieste consultazioni reciproche.

Ciò si riferisce in particolare alle seguenti misure di sostegno:

a) il cittadino di un paese terzo è atteso all'aeromobile e accompagnato nella zona aeroportuale di transito, in particolare fino al volo di connessione;

b) il pronto soccorso per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

c) il vitto per il cittadino di un paese terzo ed eventualmente per i componenti della scorta;

d) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, in particolare in caso di espulsione senza scorta;

e) nei casi di transito senza scorta la comunicazione allo Stato membro richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un paese terzo dal territorio dello Stato membro interessato;

f) la comunicazione allo Stato membro richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi nel caso del transito del cittadino di un paese terzo.

3. Lo Stato membro richiesto ha facoltà, in conformità del suo diritto interno:

a) di collocare e di alloggiare i cittadini di paesi terzi in locali di sicurezza;

b) di utilizzare mezzi legittimi per impedire o far cessare ogni tentativo del cittadino di un paese terzo di opporsi al transito.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, nei casi in cui non è possibile assicurare che le operazioni di transito siano portate a termine, nonostante l'assistenza fornita ai sensi dei paragrafi 1 e 2, lo Stato membro richiesto può, su richiesta di e in consultazione con lo Stato membro richiedente, prendere tutte le misure di assistenza necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito.

In tali casi, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 48 ore al massimo.

5. Il tipo e la portata dell'assistenza di cui ai paragrafi da 2 a 4 sono decisi dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto che sono responsabili delle misure adottate.

6. Le spese per le prestazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere b) e c), sono a carico dello Stato membro richiedente.

Nella misura in cui sono effettive e quantificabili, anche le rimanenti spese sono a carico dello Stato membro richiedente.

Gli Stati membri forniscono adeguate informazioni in merito ai criteri di quantificazione delle spese di cui al secondo comma.

Articolo 6

1. Lo Stato membro richiedente si impegna a riammettere immediatamente il cittadino di un paese terzo qualora:

a) il permesso di transito per via aerea a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 o 5 sia stato rifiutato o ritirato;

b) il cittadino di un paese terzo sia penetrato senza permesso nel territorio dello Stato membro richiesto durante il transito;

c) l'espulsione del cittadino di un paese terzo in un altro paese di transito o nel paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti, oppure

d) il transito per via aerea non sia possibile per un altro motivo.

2. Lo Stato membro richiesto presta assistenza per la riammissione del cittadino di un paese terzo nello Stato membro richiedente nei casi di cui al paragrafo 1. Le spese del viaggio di ritorno del cittadino di un paese terzo sono a carico dello Stato membro richiedente.

Articolo 7

1. Nell'attuazione delle operazioni di transito, i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa. Inoltre, in assenza di funzionari dello Stato membro di transito preposti all'applicazione della legge, o che forniscono assistenza agli stessi, i componenti della scorta possono prendere misure ragionevoli e proporzionate in risposta ad un rischio immediato e grave, al fine di impedire che il cittadino di un paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi o arrechi danni a beni.

I componenti della scorta osservano in ogni circostanza la legislazione dello Stato membro richiesto.

2. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta non portano armi e indossano abiti civili. Essi producono mezzi di identificazione appropriati, compresa l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato membro di transito o, ove d'applicazione, la notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di libertà fondamentali, nonché dalle convenzioni internazionali in materia di estradizione.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 dicembre 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

La decisione del comitato esecutivo, del 21 aprile 1998, relativa alla cooperazione tra le parti contraenti in materia di espulsione di cittadini di paesi terzi per via aerea [SCH/Com-ex (98)10)] è abrogata.

Articolo 12

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 25 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

ALLEGATO

I. Richiesta di transito ai fini dell'espulsione per via aerea
[ai sensi dell'articolo 4 della direttiva (CE) n. 2003/110/ CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 26].

(Servizio richiedente) Autorità: _____ Indirizzo: _____ _____	Luogo/data: _____ Telefono/fax/posta elettronica: _____ Nome della persona competente: _____ Firma: _____

(Servizio interpellato) Autorità: _____ Indirizzo: _____ _____

Informazioni generali sul cittadino di un paese terzo cui si riferisce la richiesta di transito

N. progr.	Cognome	Nome	m/f	Data di nascita	Luogo di nascita	Cittadinanza	Num./tipo/data di scadenza del documento di viaggio	Numero del visto rilasciato da un paese terzo (ove richiesto)
1								
2								

Dati relativi al volo

N. di volo	Luogo di partenza	Data di partenza	Ora di partenza	Luogo di destinazione	Data di arrivo	Ora di arrivo

Informazioni specifiche

Il cittadino di un paese terzo oggetto della misura di espulsione è accompagnato da una scorta?	☐ sì ☐ no	Nomi: _____
È raccomandata la presenza di una scorta di polizia in aeroporto?	☐ sì ☐ no	
È necessaria l'assistenza medica?	☐ sì ☐ no	Se sì, di che tipo: _____
Malattie contagiose identificabili? (*)	☐ sì ☐ no	Se sì, quali: _____
Precedenti tentativi di espulsione falliti?	☐ sì ☐ no	Se sì, motivi: _____

Altre osservazioni

_____

_____

Avviso: Al momento della domanda non si è a conoscenza di motivi di rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5, della direttiva (CE) n. 2003/110/CE.

Decisione del servizio interpellato

Il transito è autorizzato. ☐

Il transito non è autorizzato. ☐

Motivazione: _____

_____

_____

(Nome /firma/data)

(*) Informazione fornita conformemente alla normativa nazionale o internazionale in vigore.

DIRETTIVA 2003/112/CE DELLA COMMISSIONE

del 1º dicembre 2003

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva paraquat

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/84/CE della Commissione ([2]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000 ([4]), fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il paraquat.

(2) Gli effetti del paraquat sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dal notificante. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 ([5]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95 ([6]), il Regno Unito è stato designato quale Stato membro relatore. Il 31 ottobre 1996 il Regno Unito ha presentato alla Commissione le relative raccomandazioni e relazioni di valutazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Detta relazione di valutazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 3 ottobre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al paraquat.

(4) Il rapporto sul paraquat, unitamente ad informazioni complementari, era stato altresì sottoposto al comitato scientifico per le piante con la richiesta di pronunciarsi: sulla pertinenza per i consumatori e gli operatori dei cambiamenti polmonari e oculari osservati nello studio a lungo termine condotto sui ratti; sul rischio per gli operatori, tenendo conto in particolare della potenziale esposizione cutanea e inalatoria; sui potenziali effetti a lungo termine sugli organismi del suolo; sui rischi che gli impieghi previsti potrebbero comportare per le lepri e gli uccelli in riproduzione. Nel suo parere ([7]), il comitato scientifico ha concluso che né le lesioni polmonari osservate su taluni animali dopo la somministrazione di paraquat per via orale, né gli effetti sistemici del paraquat sull'occhio, osservati nei ratti ma non in altre specie, sono pertinenti ai fini della valutazione del rischio per operatori e consumatori. Sulla scorta degli studi sull'esposizione in campo, sostenuti dai dati di indagini sanitarie condotte sugli operatori, il comitato ha ritenuto che, laddove il paraquat venga utilizzato come

([1]) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
([2]) GU L 247 del 30.9.2003, pag. 20.
([3]) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.
([4]) GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.
([5]) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.
([6]) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.
([7]) Parere del comitato scientifico per le piante su questioni specifiche sottoposte dalla Commissione in merito alla valutazione del paraquat nel contesto della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; SCP/PARA/002 adottato il 20 dicembre 2001.

prodotto fitosanitario secondo le modalità raccomandate dalla prescritta buona prassi di lavoro, il suo impiego non costituisce un rischio sanitario significativo per gli operatori. Nel parere del comitato, è inoltre improbabile che gli impieghi in campo alle dosi raccomandate possano costituire un rischio significativo per gli organismi del suolo. Tuttavia, dati i dubbi persistenti, è stata richiesta una valutazione più dettagliata dei probabili effetti del paraquat sulla velocità di degradazione del materiale organico nel terreno. Tali informazioni sono state successivamente trasmesse e valutate dallo Stato membro relatore. Il comitato scientifico era giunto peraltro alla conclusione che, benché gli studi esistenti evidenziassero un pericolo per gli uccelli che nidificano a terra, per una valutazione definitiva del rischio erano necessari ulteriori dati sulle reali esposizioni. Questi dati sono stati successivamente forniti e la valutazione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha permesso di concludere che, esistono diverse situazioni in cui, l'esposizione degli uccelli che nidificano a terra risulta trascurabile. Esistono tuttavia scenari in cui l'esposizione può sussistere. La valutazione condotta nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso che il rischio sarebbe accettabile, purché si applichino adeguate misure di attenuazione dei rischi. Il comitato scientifico è infine giunto alla conclusione che il paraquat potrebbe avere effetti letali e subletali per le lepri, per quanto non sia possibile stimarne l'entità sulla base dei dati disponibili. Le osservazioni del comitato scientifico sono state prese in considerazione per l'elaborazione della presente direttiva e del rapporto di riesame. La valutazione condotta nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ha concluso che il rischio sarebbe accettabile se si applicassero adeguate misure di attenuazione dei rischi.

(5) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che taluni impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat possano soddisfare, in generale, i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, purché vengano adottate adeguate misure di attenuazione dei rischi. È quindi opportuno iscrivere il paraquat nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva possano essere concesse conformemente alle disposizioni della menzionata direttiva. Determinati impieghi dei prodotti fitosanitari contenenti paraquat rappresentano tuttavia un rischio inaccettabile e non vanno pertanto autorizzati. Si ritiene inoltre opportuno che gli Stati membri impongano al notificante, o a qualsiasi altro titolare dell'autorizzazione per il paraquat, di mettere a punto un programma di gestione mirante soprattutto alla sicurezza dell'operatore e che i succitati soggetti forniscano un rendiconto annuo alla Commissione sull'incidenza dei problemi sanitari sugli operatori e sulle ripercussioni potenziali per le lepri. Ciò consentirebbe di verificare se le misure di riduzione dei rischi adottate dagli Stati membri siano servite effettivamente a contenere entro limiti accettabili i rischi potenziali per gli operatori e per le lepri, nonché di operare, ove necessario, una nuova verifica delle proprietà e dei relativi rischi potenziali per gli esseri umani e per l'ambiente, alla luce dei progressi scientifici.

(6) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell'allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall'iscrizione.

(7) Una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo per applicare le disposizioni della direttiva 91/414/CEE riguardo ai prodotti fitosanitari contenenti paraquat e in particolare per riesaminare le autorizzazioni esistenti, in modo da garantire il rispetto delle condizioni concernenti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi specificati dalla direttiva 91/414/CEE.

(8) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.

(9) I provvedimenti contenuti nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 30 aprile 2005, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1º maggio 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

1. Gli Stati membri riesaminano l'autorizzazione relativa a ciascun prodotto fitosanitario contenente paraquat allo scopo di accertare che siano soddisfatte le condizioni riguardanti le sostanze attive di cui all'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 30 aprile 2005.

2. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente paraquat come unica sostanza attiva presente o associata ad altre sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro il 31 ottobre 2004, forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti dell'allegato III della suddetta direttiva. In base a tale riesame, essi stabiliscono se il prodotto è conforme o meno alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Ove necessario, essi modificano o revocano l'autorizzazione entro il 31 luglio 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di autorizzazioni presentino, entro il 31 marzo 2008, un rendiconto sugli effetti delle misure di attenuazione dei rischi introdotte con un programma di gestione nonché sull'applicazione delle nuove formulazioni del paraquat sperimentate. Essi comunicano dette informazioni senza indugio alla Commissione.

La Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui specifica se sono ancora soddisfatti i requisiti per l'iscrizione nell'allegato I; essa può proporre qualsivoglia modifica alla presente direttiva ritenuta necessaria al rispetto delle disposizioni ivi contenute, compresa l'eventuale revoca della menzionata iscrizione.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1º novembre 2004.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 1º dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Sostanze da inserire al fondo della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

N.	Nome comune numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«75	Paraquat Numero CAS 4685-14-7 Numero CIPAC 56	1,1' -dimetil-4,4' -bipiridinio	500 g/l (espresso come paraquat dicloruro)	1º novembre 2004	31 ottobre 2014	Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. Non devono essere autorizzate le seguenti utilizzazioni: — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano nel giardinaggio domestico, tanto per uso amatoriale quanto professionale, — applicazioni mediante attrezzature di polverizzazione, — applicazioni a ultra basso volume (ULV) Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del paraquat, in particolare le relative appendici I e II, formulate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di: — operatori, in particolare per le applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, — uccelli che nidificano a terra. Ove le ipotesi di impiego comportino una potenziale esposizione delle uova, dovrebbe essere svolta una valutazione del rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere applicate misure di attenuazione dei rischi, — organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, ove necessario, misure di attenuazione dei rischi, — lepri. Qualora le ipotesi di impiego comprendano una potenziale esposizione delle lepri, dovrebbe essere svolta una valutazione del rischio e, nei casi opportuni, dovrebbero essere applicate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri provvedono affinché i titolari di autorizzazioni presentino, entro il 31 marzo di ogni anno fino al 2008, un rendiconto sull'incidenza dei problemi sanitari per gli operatori e sulle ripercussioni per le lepri in una o più zone di utilizzazione significative, unitamente ai dati sulle vendite e ad uno studio sulle modalità d'impiego, in modo tale da fornire un quadro realistico dell'impatto del paraquat in termini tossicologici ed ecologici. Gli Stati membri devono garantire che i concentrati per uso tecnico contengano un emetico efficace. Le formulazioni liquide devono contenere un emetico efficace, coloranti blu/verde e agenti fetidi o olfattivi di allerta. Possono essere inclusi anche altri fitoprotettori, ad esempio gli ispessenti. Gli Stati membri devono conformarsi alla specifica FAO.

(1) Ulteriori dettagli sull'identità e la specificazione della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.»

DIRETTIVA 2003/116/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2003

recante modifica degli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio con riguardo all'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 2003/47/CE [2], in particolare l'articolo 14, secondo comma, lettere c) e d),

consultati gli Stati membri interessati,

considerando quanto segue:

(1) Le disposizioni nei confronti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* dovrebbero contemplare l'intera gamma di piante ospiti in grado di diffondere questo organismo nocivo. Alcune piante ospiti note di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* non sono comprese nelle disposizioni attuali. Tale elenco dovrebbe pertanto essere ampliato e contenere l'intera gamma di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*

(2) È opportuno migliorare le disposizioni riguardanti le «zone tampone» per ridurre i rischi di diffusione a corto raggio di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* A tale fine è necessario definire chiaramente le «zone tampone» e applicare un regime di controllo rigoroso che preveda l'estirpazione dei vegetali che presentano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*

(3) Prima che i vegetali provenienti da una zona nella quale *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* è notoriamente presente possano essere introdotti o spostati nelle relative «zone protette», i campi di produzione di tali vegetali ed una zona circostante tali campi devono risultare del tutto indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* nell'ultimo ciclo vegetativo completo precedente l'introduzione o il trasporto. Tale condizione deve essere confermata da ispezioni visive effettuate ad intervalli opportuni e da analisi di laboratorio per l'eventuale individuazione di infezioni latenti.

(4) Occorre disciplinare il movimento degli alveari verso ed entro le zone protette, in quanto potrebbe costituire un importante fattore di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*

(5) Occorre adottare anteriormente al 1º aprile 2004 disposizioni specifiche per i vegetali ottenuti e conservati in campi situati in «zone tampone» delimitate ufficialmente secondo le disposizioni della direttiva 2000/29/CE e che soddisfano i requisiti pertinenti in essa fissati per quanto concerne i campi e le «zone tampone».

(6) Occorre pertanto modificare la direttiva 2000/29/CE.

(7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
[2] GU L 138 del 5.6.2003, pag. 47.

ALLEGATO

Gli allegati II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE sono modificati come segue:

1) L'allegato II è modificato nel modo seguente:

a) Nella parte A, sezione II, lettera b), punto 3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., Pyrus L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi»

b) Nella parte B, lettera b), punto 2, il testo della seconda colonna è sostituito dal seguente:

«Parti di vegetali, ad eccezione dei frutti, delle sementi e dei vegetali destinati alla piantagione, ma compreso il polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.»

2) Nell'allegato III, parte B, punto 1, il testo della prima colonna è sostituito dal seguente:

«Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1, 18, vegetali e polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi, originari di paesi terzi non riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, o nei quali sono state stabilite zone indenni da organismi nocivi per quanto riguarda *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2.»

3) L'allegato IV è modificato nel modo seguente:

a) La parte A è così modificata:

i) Nella sezione I, il punto 17 è sostituito dal testo seguente:

«17. Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus* L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi	Ferme restando le disposizioni applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18, all'allegato III B 1 o all'allegato IV A I 15, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone indenni da organismi nocivi stabilite in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che sono stati estirpati i vegetali presenti sul campo di produzione e nelle immediate vicinanze che presentavano sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.*»

ii) Nella sezione II, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente:

«Vegetali di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi.»

b) Nella parte B, il punto 21 è sostituito dal testo seguente:

«21. Vegetali e polline vivo per l'impollinazione di: *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L., ad eccezione dei frutti e delle sementi	Fermi restando i divieti applicabili, a seconda dei casi, ai vegetali di cui all'allegato III A 9, 9.1 e 18 e all'allegato III B 1, constatazione ufficiale: a) che i vegetali sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) che i vegetali sono originari di zone di paesi terzi stabilite indenni da organismi nocivi in relazione a *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute tali conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure c) che i vegetali sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra oppure d) che i vegetali sono stati ottenuti, o sono stati conservati per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1º aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel caso siano stati introdotti in una zona tampone, in un campo: aa) situato ad almeno un chilometro all'interno del confine di una zona tampone delimitata ufficialmente e con un'estensione di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl *et al.* a partire dai vegetali ivi coltivati. Informazioni più dettagliate concernenti tale zona tampone saranno tenute a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri. Una volta delimitata la zona tampone, saranno eseguite ispezioni ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, al momento più opportuno, nella zona che non comprende il campo e la zona circostante avente un raggio di 500 metri, e tutte le piante ospiti con sintomi di *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* devono essere immediatamente rimosse. I risultati di tali ispezioni saranno trasmessi ogni anno entro il 1º maggio alla Commissione e agli altri Stati membri, e	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).

	bb) ufficialmente approvato, come la zona tampone, prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di vegetali alle condizioni indicate nel presente punto, e cc) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 metri, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo è risultato indenne da *Erwinia amylovora* (Burr) Winsl. *et al.* all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno: — due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta da giugno ad agosto ed una volta da agosto a novembre; e — una volta nella zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e dd) di cui i vegetali sono stati sottoposti a prove ufficiali per l'individuazione di infezioni latenti secondo un metodo di laboratorio adeguato su campioni ufficialmente prelevati nel periodo più opportuno Nel periodo compreso tra il 1º aprile 2004 e il 1º aprile 2005 le suddette disposizioni non si applicano ai vegetali trasportati verso ed entro le zone protette elencate nella colonna di destra che sono stati ottenuti e conservati in campi situati in zone tampone ufficialmente delimitate secondo i requisiti pertinenti applicabili anteriormente al 1º aprile 2004.	
21.1. Dal 15 marzo al 30 giugno, alveari	Prova documentata che gli alveari: a) sono originari di paesi riconosciuti indenni da *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. *et al.* conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, oppure b) sono originari delle zone protette elencate nella colonna di destra, oppure c) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima del trasporto.	E, F (Corsica), IRL, I (Abruzzi; Puglia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: province di Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige: province autonome di Bolzano e Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: esclusi nella provincia di Rovigo i comuni Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, nella provincia di Padova i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S.Urbano, Boara Pisani, Masi, e nella provincia di Verona i comuni di Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all'Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), A (Burgenland, Carinzia, Austria inferiore, Tirolo [distretto amministrativo di Lienz], Stiria, Vienna), P, FIN, UK (Irlanda del Nord, Isola di Man e Isole della Manica).»

4) L'allegato V è modificato come segue:

a) La parte A è così modificata:

i) Nella sezione I, il punto 1.1 è sostituito dal testo seguente:

«1.1 Vegetali, destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Prunus* L., ad eccezione di *Prunus laurocerasus* L. e *Prunus lusitanica* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.»

ii) Nella sezione II, i punti 1.3 e 1.4 sono sostituiti dal testo seguente:

«1.3 Vegetali, ad eccezione dei frutti e delle sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

1.4 Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.»

b) Nella parte B, sezione II, i punti 3 e 4 sono sostituiti dal testo seguente:

«3. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.

4. Parti di vegetali, esclusi i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e Sorbus L.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione

(2003/840/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione («convenzione») ha istituito un sistema internazionale di notifica preliminare e di cooperazione amministrativa riguardante specificamente i servizi della società dell'informazione.

(2) I servizi della società dell'informazione, che sono forniti a distanza, per via elettronica e a richiesta di un destinatario dei servizi (secondo la definizione di cui all'articolo 2 della convenzione) sono servizi che possono essere forniti senza uno spostamento fisico del fornitore o del destinatario. Essi rientrano pertanto nel campo d'applicazione della politica commerciale comune e sono di competenza esclusiva della Comunità europea, conformemente a quanto stabilito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nel parere 1/94 relativo all'Organizzazione mondiale del commercio ([1]).

(3) Le esperienze raccolte con la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ([2]), applicata a partire dal 1999, sono molto positive sia per quanto riguarda il meccanismo di informazione preliminare che il dialogo amministrativo nel campo dei servizi on-line.

(4) È opportuno istituire rapidamente un meccanismo simile a livello internazionale in sede di Consiglio d'Europa, a cui la Comunità è interessata a partecipare. Un simile meccanismo le consentirebbe infatti di essere regolarmente informata sulle iniziative regolamentari degli altri paesi e di formulare eventuali osservazioni sui progetti che potrebbero avere un impatto giuridico ed economico nel contesto delle attività on-line.

(5) Tale partecipazione poggerà in pratica sul meccanismo operativo dal 1983 istituito dalla direttiva 83/189/CEE, successivamente abrogata e sostituita dalla direttiva 98/34/CE, evitando in particolare alle autorità degli Stati membri qualsiasi onere aggiuntivo per le notifiche rispetto a quanto avveniva in virtù della direttiva 98/34/CE.

(6) È opportuno approvare la convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione n. 180 del Consiglio d'Europa sull'informazione e la cooperazione giuridica in materia di servizi della società dell'informazione è approvata a nome della Comunità.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione ([3]).

([1]) Parere della Corte del 15 novembre 1994, Raccolta della giurisprudenza 1994, p. I-5267.

([2]) GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18).

([3]) Il testo della convenzione conclusa esiste nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare la convenzione allo scopo di impegnare la Comunità.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ALEMANNO

ALLEGATO

Council of Europe — European Treaty Series — No 180

CONVENTION ON INFORMATION AND LEGAL COOPERATION CONCERNING 'INFORMATION SOCIETY SERVICES'

Moscow, 4.X.2001

Preamble

The Parties to this Convention, signatories hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members for the purpose of safeguarding and realising the ideals and principles which are their common heritage;

Noting the continued development of information and communication technology and the numerous national initiatives and their impact at a European and international level;

Recognising the cross-border nature of interactive services that are diffused on-line by new means of electronic communication and their growing importance in facilitating the economic, social and cultural progress of the Council of Europe Member States;

Recalling the system established by the legislation of the European Community for the exchange of the texts of draft domestic regulations concerning 'Information Society Services';

Noting the need for all Council of Europe Member States to be kept regularly informed of legislative developments on 'Information Society Services' at a pan-European level and, where necessary, to have the possibility to discuss and exchange information and ideas regarding these developments;

Agreeing on the desirability to provide a legal framework to enable Member States of the Council of Europe to exchange, where practicable by electronic means, texts of draft domestic regulations aimed specifically at 'Information Society Services',

Have agreed as follows:

Article 1 — Object and scope of application

1 In accordance with the provisions of this Convention, the Parties shall exchange texts, where practicable by electronic means, of draft domestic regulations aimed specifically at 'Information Society Services' and shall cooperate in the functioning of the information and legal cooperation system set up under the Convention.

2 This Convention shall not apply:

a to domestic regulations which are exempt from prior notification by virtue of European Community legislation (hereinafter referred to as 'Community law'); or

b where a notification has to be made to comply with other international agreements.

3 This Convention shall not apply:

a to radio broadcasting services;

b to television programme services covered by the European Convention on transfrontier television, opened for signature in Strasbourg on 5 May 1989 (ETS No 132), as amended by the Protocol of 1 October 1998 (ETS No 171);

c to domestic regulations relating to matters which are covered by European Community legislation or international agreements in the fields of telecommunications services and financial services.

Article 2 — Definitions

For the purposes of this Convention

a 'Information Society Services', means any service, normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and at the individual request of a recipient of services;

b 'domestic regulations', means legal texts concerning the compliance with requirements of a general nature relating to the taking up and pursuit of service activities within the meaning of paragraph (a) of this article, in particular provisions concerning the service provider, the services and the recipient of services, excluding any rules which are not specifically aimed at the Information Society Services.

Article 3 — Receiving and transmitting authorities

Each Party shall designate an authority that is in charge of transmitting and receiving, where practicable by electronic means, draft domestic regulations aimed specifically at 'Information Society Services' as well as any other documents pertaining to the functioning of the present Convention.

Article 4 — Procedure

1 Each Party shall transmit, where practicable by electronic means, to the Secretary General of the Council of Europe the texts of draft domestic regulations which are aimed specifically at 'Information Society Services' and which are at a stage of preparation in which it is still possible for them to be substantially amended, as well as a short summary of these texts in English or French. The Parties shall communicate the draft again under the above conditions if they make changes to the draft that have the effect of significantly altering its scope, shortening the timetable originally envisaged for implementation, adding specifications or requirements, or making the latter more restrictive.

2 Upon receipt of the texts of the draft domestic regulations and summaries under paragraph 1 above or paragraph 6 below, the Secretary General of the Council of Europe shall transmit them, where practicable by electronic means, to the authority of each Party.

3 Upon receipt of the texts and summaries under paragraph 2 above, each Party may transmit, where practicable by electronic means, observations on the texts of the draft domestic regulations in English or French to the Secretary General of the Council of Europe and to the Party concerned.

4 A Party receiving the observations under paragraph 3 above shall endeavour to take them into account as far as possible when preparing new domestic regulations.

5 Paragraphs 1 to 4 above shall not apply:

a in cases where, for urgent reasons, occasioned by serious and unforeseeable circumstances relating to the protection of public health or safety, the protection of animals or the preservation of plants, and public policy, notably the protection of minors, a Party is obliged to prepare technical regulations in a very short space of time in order to enact and introduce them immediately without any consultations being possible;

b in cases where for urgent reasons occasioned by serious circumstances relating to the protection of the security and the integrity of the financial system, notably the protection of depositors, investors and insured persons, a Party is obliged to enact and to implement rules on financial services immediately;

In the cases mentioned in subparagraphs (a) and (b), the Party shall give reasons to the Secretary General of the Council of Europe for the urgency of the measures in question.

c to domestic regulations enacted by or for regulated markets or by or for other markets or bodies carrying out clearing or settlement functions for those markets.

6 Each Party which finalises any domestic regulations aimed specifically at 'Information Society Services' shall transmit the definitive text to the Secretary General of the Council of Europe without delay and where practicable by electronic means.

7 Upon receipt of the texts of the adopted domestic regulations under paragraph 6 above, the Secretary General of the Council of Europe shall make them available, where practicable by electronic means, and shall keep this information in a single database within the Council of Europe.

Article 5 — Declarations

The authorities referred to in Article 3 shall be designated by means of a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, when the State concerned or the European Community becomes a Party to the present Convention, in accordance with the provisions of Articles 8 and 9. Any change shall likewise be declared to the Secretary General of the Council of Europe.

Article 6 — Relationship to other instruments and agreements

1 This Convention shall not affect any international instrument which is binding on the Parties and which contains provisions on matters governed by this Convention.

2 The European Community shall equally fulfil the obligation to notify the texts transmitted to it by its Member States in pursuance of the provisions of paragraph 1 of Article 4, and shall transmit to them the observations received by the other Parties, in pursuance of the provisions of paragraph 3 of Article 4.

Article 7 — Amendments to Article 1 of the Convention concerning excluded matters

1 Any amendment to Article 1, paragraph 3 of this Convention proposed by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe who shall forward the communication to the European Committee on Legal Cooperation (CDCJ).

2 The proposed amendment shall be examined by the Parties, which may adopt it by a two-thirds majority of the votes cast. The text adopted shall be forwarded to the Parties. The European Community shall have the same number of votes as the number of its Member States.

3 On the first day of the month following the expiration of a period of four months after its adoption by the Parties, unless the Parties have notified objections by one-third of the votes cast, any amendment shall enter into force for those Parties which have not notified objection.

4 A Party which has notified an objection in pursuance of the provisions of paragraph 3 of Article 7 may subsequently withdraw it in whole or in part. Such withdrawal shall be made by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe and shall become effective as from the date of its receipt.

Article 8 — Signature and entry into force

1 This Convention shall be open for signature by the Member States of the Council of Europe, the non-Member States which have participated in its elaboration and the European Community. Such States and the European Community may express their consent to be bound by:

a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or

b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

2 Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five signatories, of which at least one is not a Member State of the European Economic Area, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 1.

4 In respect of any signatory which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the expression of their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of paragraph 2.

Article 9 — Accession to the Convention

1 After the entry into force of the present Convention, the Committee of Ministers of the Council of Europe, after consulting the Parties to the Convention, may invite any non-Member State of the Council which has not participated in its elaboration to accede to this Convention, by a decision taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe and by the unanimous vote of the representatives of the Parties entitled to sit on the Committee.

2 In respect of any State acceding to it, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of deposit of the instrument of accession with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 10 — Reservations

No reservation may be made in respect of any provision of this Convention.

Article 11 — Territorial application

1 Any State or the European Community may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.

2 Any Party may, at any later date, by declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory or territories specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.

3 Any declaration made in pursuance of the preceding paragraph may, in respect of any territory mentioned in such declaration, be withdrawn by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. Such withdrawal shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt by the Secretary General of the Council of Europe of the notification.

Article 12 — Denunciation

1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.

2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 13 — Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council and any other signatories and Parties to this Convention of:

a any signature;

b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;

c any declaration made in pursuance of the provisions of Article 5;

d any notification received in pursuance of the provisions of Article 7;

e any date of entry into force of this Convention, in accordance with Articles 8, 9 and 11;

f any declaration received in pursuance of the provisions of paragraphs 2 and 3 of Article 11;

g any notification received in pursuance of the provision of paragraph 1 of Article 12;

h any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Moscow, this fourth day of October 2001, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each Member State of the Council of Europe, to the non-Member States which have participated in the elaboration of this Convention, to the European Community, as well as to any State invited to accede to it.

Série des traités européens — nº 180

CONVENTION SUR L'INFORMATION ET LA COOPÉRATION JURIDIQUE CONCERNANT LES «SERVICES DE LA SOCIÉTÉ DE L'INFORMATION»

Moscou, 4.X.2001

Préambule

Les Parties à la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de préserver et de mettre en œuvre les idéaux et les principes qui constituent leur patrimoine commun;

Prenant acte du développement constant de la technologie de l'information et de la communication et des nombreuses initiatives nationales ainsi que de leurs répercussions aux niveaux européen et international;

Reconnaissant la nature transfrontière des services à caractère interactif diffusés en ligne par les nouveaux moyens de communication électroniques et leur importance croissante pour faciliter le progrès économique, social et culturel des États membres du Conseil de l'Europe;

Rappelant le système établi par la législation de la Communauté européenne en matière d'échange des textes de projets de réglementation de droit interne concernant les «services de la société de l'information»;

Notant le besoin qu'ont tous les États membres du Conseil de l'Europe d'être régulièrement tenus informés des développements législatifs sur les «Services de la société de l'information» au plan paneuropéen et, le cas échéant, d'avoir la possibilité de discuter et d'échanger des informations et des idées sur ces développements;

S'accordant à reconnaître l'opportunité de fournir un cadre juridique permettant aux États membres du Conseil de l'Europe d'échanger, lorsque cela est réalisable par voie électronique, les textes de projets de réglementation de droit interne visant spécifiquement les «services de la société de l'information»;

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1 — Objet et champ d'application

1 Aux termes de la présente Convention, les Parties doivent procéder à un échange, lorsque cela est réalisable, par voie électronique, des projets de réglementation de droit interne visant spécifiquement les «services de la société de l'information» et coopérer au fonctionnement du système d'information et de coopération juridique instauré par la Convention.

2 Cette Convention ne s'applique pas:

a à des réglementations de droit interne qui sont dispensées d'une notification préalable en conformité avec le droit de la Communauté européenne (ci-après dénommé «droit communautaire») ou

b lorsqu'une notification doit être faite en conformité avec d'autres accords internationaux.

3 La présente Convention ne s'applique pas:

a aux services de radiodiffusion sonore;

b aux services de radiodiffusion télévisuelle couverts par la Convention européenne sur le télévision transfrontière, ouverte à la signature à Strasbourg le 5 mai 1989 (STE n° 132), telle qu'amendée par le Protocole du 1er octobre 1998 (STE n° 171);

c aux réglementions de droit interne concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation communautaire ou d'accords internationaux en matière de services de télécommunication et de services financiers.

Article 2 — Définitions

Aux fins de la présente Convention:

a «service de la société de l'information» signifie tout service, fourni normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

b «réglementations de droit interne» signifie des textes juridiques concernant le respect d'exigences de nature générale relatives à l'accès aux activités des services de la société de l'information et à leur exercice conformément au paragraphe a du présent article, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des réglementations qui ne visent pas spécifiquement les services de la société de l'information.

Article 3 — Autorités de réception et de transmission

Chaque Partie désigne une autorité chargée de transmettre et de recevoir, lorsque cela est réalisable, par voie électronique, les projets de réglementation de droit interne visant spécifiquement les «services de la société de l'information» ainsi que tout autre document relatif au fonctionnement de la présente Convention.

Article 4 — Procédure

1 Chaque Partie transmet, lorsque cela est réalisable, par voie électronique, au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les textes de tout projet de réglementation de droit interne visant spécifiquement les «services de la société de l'information» à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels, ainsi qu'un bref résumé de ces textes en français ou en anglais. Les Parties procèdent à une nouvelle communication dans les conditions énoncées ci-dessus, s'ils apportent au projet de règle technique, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.

2 Dès réception des textes des projets de réglementation de droit interne et des résumés, conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 6 du présent article, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les transmet, lorsque cela est réalisable, par voie électronique, à l'autorité de chaque Partie.

3 Dès réception des textes et des résumés, conformément au paragraphe 2, chaque Partie peut transmettre, lorsque cela est réalisable par voie électronique, ses observations, en anglais ou en français, concernant les textes des projets de réglementation de droit interne au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et à la Partie concernée.

4 La Partie qui reçoit des observations conformément au paragraphe 3 s'efforcera d'en tenir compte dans la mesure du possible par la suite dans l'élaboration de la nouvelle réglementation de droit interne.

5 Les paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent pas:

a lorsqu'une Partie, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible;

b lorsqu'une Partie, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment à la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers;

dans les cas mentionnés aux alinéas a. et b., la Partie indique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question;

c aux réglementations nationales édictées par ou pour les marchés réglementés ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6 Chaque Partie qui achève tous textes des réglementations de droit interne visant spécifiquement les «services de la société de l'information», transmet la version définitive au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe sans délai et, lorsque cela est réalisable, par voie électronique.

7 Dès réception des textes définitivement adoptés des réglementations de droit interne visées au paragraphe 6, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les rend accessible lorsque cela est réalisable, par voie électronique, et procède au stockage de ces informations dans une base de données propre au Conseil de l'Europe.

Article 5 — Déclarations

Les autorités visées à l'article 3 sont désignées au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe au moment où l'Etat concerné ou la Communauté européenne devient partie à la présente Convention conformément aux dispositions des articles 8 et 9. Tout changement fera également l'objet d'une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6 — Relations avec d'autres instruments et accords

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux instruments internationaux liant les Parties et contenant des dispositions sur des questions réglées par la Convention.

2 La Communauté européenne notifie également les textes qui lui sont transmis par ses États membres, en conformité avec les dispositions du paragraphe 1 de l'article 4, et leur transmet les observations reçues par les autres Parties, en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4.

Article 7 — Amendements à l'article 1 de la Convention concernant les exclusions

1 Tout amendement à l'article 1, paragraphe 3 de la présente Convention proposé par une Partie est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe qui transmet la communication au Comité européen de coopération juridique (CDCJ).

2 L'amendement proposé est examiné par les Parties, qui, peuvent l'adopter par une majorité des deux tiers des voix exprimées. Le texte adopté est transmis aux Parties. La Communauté européenne dispose d'un nombre de voix correspondant à celui de ses États membres.

3 Le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de quatre mois après son adoption par les Parties, sauf si les Parties ont notifié des objections par plus d'un tiers des voix exprimées, l'amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui n'ont pas notifié d'objection.

4 Une Partie qui a notifié une objection en conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 peut la retirer ultérieurement en tout ou en partie. Ce retrait est effectué en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 8 — Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe, des États non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi que de la Communauté européenne. Ces États et la Communauté européenne peuvent exprimer leur consentement à être liés par:

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou

b signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

3 La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq signataires, dont au moins un État non membre de l'Espace économique européen, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 1.

4 Pour tout signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2.

Article 9 — Adhésion à la Convention

1 Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra, après avoir consulté les Parties à la Convention, inviter tout État non membre du Conseil, n'ayant pas participé à son élaboration, à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Parties ayant le droit de siéger au Comité.

2 Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 10 — Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 11 — Application territoriale

1 Tout État ou la Communauté européenne pourra, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 Toute Partie pourra, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire ou territoires désignés dans la déclaration et pour lesquels cette Partie est responsable ou pour lesquels elle est autorisée à prendre des engagements. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général.

3 Toute déclaration faite conformément au précédent paragraphe pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 12 — Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13 — Notification

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tous les autres signataires et Parties à la présente Convention:

a toute signature;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;

c toute déclaration reçue en application des dispositions de l'article 5;

d toute notification reçue en application des dispositions de l'article 7;

e toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 8, 9 et 11;

f toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 11;

g toute notification reçue en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 12;

h tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Moscou, le 4 octobre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux États non membres qui ont participé à l'élaboration de la Convention, à la Communauté européenne, ainsi qu'à tout État invité à y adhérer.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1º dicembre 2003
recante sostituzione di membri del comitato del Fondo sociale europeo

(2003/841/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 147,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali [1], in particolare l'articolo 49,

vista la decisione del Consiglio dell'8 ottobre 2001 recante nomina dei membri del comitato di cui all'articolo 147 del trattato CE [2],

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il Consiglio, con decisione dell'8 ottobre 2001, deliberando su proposta della Commissione, ha designato i membri titolari e supplenti del comitato del Fondo sociale europeo per il periodo che si conclude il 22 ottobre 2004.

(2) Nel frattempo i seggi di alcuni membri si sono resi vacanti per dimissioni.

(3) Occorre nominare membri del comitato del Fondo sociale europeo per i posti che si sono resi vacanti,

DECIDE:

Articolo 1

Le persone i cui nomi figurano in allegato sono nominate membri del comitato del Fondo sociale europeo per la restante durata del mandato, ovvero fino al 22 ottobre 2004, come indicato.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1º dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. MARONI

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.
[2] GU C 292 del 18.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Stato membro	Rappresentante	Membro	Nome	In sostituzione di
Finlandia	Lavoratori	Titolare	Sig.ra HUUSKONEN Mervi	Sig.ra KURKI Leila
Irlanda	Governo	Titolare	Sig. PARNELL William	Sig.ra DUNNE Clare
Svezia	Governo	Titolare	Sig.ra MILD Mari	Sig.ra SJÖLANDER Katarina
Svezia	Governo	Supplente	Sig. RENLUND Stefan	Sig.ra CARLSSON Anna
Svezia	Datori di lavoro	Titolare	Sig.ra SAHLIN Gunilla	Sig. RUDEBERG Sverker
Austria	Governo	Titolare	Sig.ra REBHANDL Ulrike	Sig.ra BURGER Christina
Germania	Governo	Titolare	Sig.ra KLASSEN Inken	Sig. FÜCHSEL Wolf-Dieter
Danimarca	Governo	Titolare	Sig.ra KALIZAN Lea	Sig. LAURBERG Hans Christian
Danimarca	Datori di lavoro	Titolare	Sig. GADE Henning	Sig. BØGH Nikolaj

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 1º dicembre 2003
recante nomina di un membro titolare del Comitato delle regioni

(2003/842/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo irlandese,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/60/CE del Consiglio del 22 gennaio 2002 [1] reca nomina dei membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni.

(2) Un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Maurice CUMMINS, comunicate al Consiglio in data 19 novembre 2003,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Michael FITZGERALD, Councillor, è nominato membro titolare del Comitato delle regioni in sostituzione del Sig. Maurice CUMMINS per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 1º dicembre 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
R. MARONI

[1] GU L 24 del 26.1.2002, pag. 38.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta di embrioni negli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2003) 4524]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina [1], in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità [2], dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.

(2) Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare tale elenco per quanto concerne il loro paese.

(3) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie per quanto riguarda il rispetto delle norme fissate dalla direttiva 89/556/CEE e i gruppi interessati sono stati ufficialmente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4) Occorre pertanto modificare in conformità la decisione 92/452/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

---

[1] GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

[2] GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/688/CE (GU L 251 del 3.10.2003, pag. 19).

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 92/452/CEE, l'elenco concernente gli Stati Uniti d'America è modificato come segue:

a) È soppressa la seguente riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 96TX087-E928:

«US		96TX087 E928		Cross Country Genetics Rt 2, Box 600 Normangee, TX	Dr Joe Oden»

b) La riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 93MD 062-E1139 è sostituita dal testo seguente:

«US		93MD 062 E1139		Mid-Maryland Dairy Associates 11349 Robinwood Drive Hagerstown, MD	Dr John Heizer Dr Matthew E. Iager»

La riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 93NC061-E821 è sostituita dal testo seguente:

«US		93NC061 E880		Jafral Holsteins Rt1, Box 518 Hamptonville, NC	Dr Michael E. Whicker»

La riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 99TX104-E874 è sostituita dal testo seguente:

«US		99TX104 E874		Ultimate Genetics Rt3, Box 733 Franklin, TX 77856	Dr Tom Borum Dr Joe Oden»

La riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 91TX050-E548 è sostituita dal testo seguente:

«US		91TX050 E548		Buzzard Hollow Ranch 500 Coates Rd. Granbury, TX 67048	Dr Brad K. Stroud Dr Mark Steele»

La riga relativa al gruppo di raccolta degli embrioni n. 96TX088-E928 è sostituita dal testo seguente:

«US		96TX088 E928		Advanced Genetic Services 4140 OSR Normangee, TX 77871	Dr J.W. Shull»

c) È aggiunta la riga seguente:

«US		02CA005 E1090		Rocking S Ranch 2400 Los Ceretos Rd. La Grange, CA 95329	Dr Greg Garcia»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta dello sperma di suini riconosciuti del Canada

[notificata con il numero C(2003) 4525]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/844/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina [1], modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni di importazione di sperma di animali domestici della specie suina [3], modificato dalla decisione 2003/15/CE [4], stabilisce un elenco dei paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di sperma di animali domestici della specie suina.

(2) Il Canada ha trasmesso le informazioni relative ad un centro per la raccolta dello sperma ufficialmente riconosciuto dalle autorità veterinarie di quel paese come idoneo ad esportare sperma di suini nella Comunità. Il Canada ha chiesto che tale centro venga aggiunto all'elenco di centri per la raccolta dello sperma riconosciuti ai sensi della decisione 2002/613/CE.

(3) Il Canada ha fornito le garanzie quanto all'osservanza dei requisiti specificati nella direttiva 90/429/CEE.

(4) La decisione 2002/613/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE, nella parte relativa al Canada, è aggiunta la seguente riga:

«CA	8-AI-05	Alberta Swine Genetics Corp. Box 3310 Leduc Alberta T9E 6M3»

Articolo 2

La presente decisione si applica a partire dal 9 dicembre 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.
[2] GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.
[3] GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45.
[4] GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 90.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali, del loro sperma, dei loro ovuli e dei loro embrioni provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro

[notificata con il numero C(2003) 4526]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/845/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE [1], in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2001/706/CE della Commissione, del 27 settembre 2001, recante misure di protezione contro la febbre catarrale degli ovini per le importazioni di alcuni animali e loro prodotti provenienti dall'Albania, dalla Bulgaria, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro [2], sono state vietate le importazioni di animali vivi delle specie sensibili (tutti i ruminanti) alla febbre catarrale degli ovini provenienti da paesi terzi in cui siano stati denunciati focolai di tale malattia.

(2) Secondo le informazioni pervenute, la Bulgaria può ora considerarsi indenne dalla febbre catarrale degli ovini. La situazione rimane invece immutata in Albania, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e nella Serbia e Montenegro (l'ex Iugoslavia).

(3) Per motivi di chiarezza della legislazione comunitaria, occorre abrogare la decisione 2001/706/CE e sostituirla con la presente decisione.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari o provenienti dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro.

2. Gli Stati membri non autorizzano le importazioni di sperma, di ovuli e di embrioni animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini originari dell'Albania, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Serbia e Montenegro.

Articolo 2

1. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di animali vivi delle specie sensibili alla febbre catarrale degli ovini in provenienza dall'Albania, dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e dalla Serbia e Montenegro, a condizione che non sia messo in pericolo lo status sanitario dello Stato membro interessato per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini.

2. Gli Stati membri informano la Commissione sui criteri applicati per la concessione della deroga di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

La decisione 2001/706/CE è abrogata.

I riferimenti alla decisione abrogata devono intendersi come riferimenti alla presente decisione.

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 9 dicembre 2003.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

[2] GU L 260 del 28.9.2001, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2003

che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione

(2003/846/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1266/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul coordinamento dell'assistenza ai paesi candidati nel quadro della strategia di preadesione e che modifica il regolamento (CEE) n. 3906/89 [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente all'adesione [2], in particolare l'articolo 4, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1) Il programma speciale per l'agricoltura e lo sviluppo rurale concernente la Romania (in appresso, «Sapard») è stato approvato con la decisione della Commissione del 12 dicembre 2000 [3], modificata da ultimo dalla decisione della Commissione, del 1º agosto 2003, conformemente all'articolo 4, paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 1268/1999.

(2) Il 2 febbraio 2001 il governo della Romania e la Commissione, in nome della Comunità europea, hanno firmato la convenzione pluriennale di finanziamento che stabilisce il quadro tecnico, normativo e amministrativo per l'attuazione del programma Sapard, modificata da ultimo dalla convenzione annuale di finanziamento per il 2002, firmata il 1º aprile 2003 ed entrata definitivamente in vigore il 12 maggio 2003.

(3) L'autorità competente della Romania ha designato l'agenzia Sapard, ente pubblico con personalità giuridica, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente per l'attuazione di alcune delle misure definite nel programma Sapard. Al ministero delle Finanze, direzione del Fondo nazionale, sono state affidate le funzioni finanziarie da svolgere nel quadro dell'attuazione del Sapard.

(4) In base ad un'analisi caso per caso della capacità di gestione di programmi/progetti nazionali e settoriali, delle procedure di controllo finanziario e delle strutture di finanziamento pubblico, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999, la Commissione ha adottato la decisione 2002/638/CE, del 31 luglio 2002, che conferisce ad agenzie esecutive la gestione degli aiuti per le misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare in Romania nel periodo precedente l'adesione [4], relativamente ad alcune misure previste nel Sapard.

(5) La Commissione ha eseguito un'ulteriore analisi ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1266/1999 in relazione alla misura 3.1 «Investimenti nelle aziende agricole», alla misura 3.4 «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche, attività plurime e fonti alternative di reddito» e alla misura 4.1 «Miglioramento della formazione professionale» contemplate dal Sapard. Anche nel caso delle summenzionate misure, la Commissione ritiene che la Romania ottemperi alle disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 2222/2000 della Commissione, del 7 giugno 2000, che stabilisce le modalità di applicazione finanziarie del regolamento (CE) n. 1268/1999 del Consiglio relativo al sostegno comunitario per misure di preadesione a favore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale da attuare nei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale nel periodo precedente l'adesione [5], nonché alle prescrizioni minime fissate dall'allegato del regolamento (CE) n. 1266/1999.

(6) È pertanto opportuno derogare al requisito dell'approvazione ex ante previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999 e, per quanto concerne le misure 3.1, 3.4 e 4.1, affidare all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze la gestione degli aiuti in forma decentrata in Romania.

(7) Poiché le verifiche effettuate dalla Commissione in merito alle misure 3.1, 3.4 e 4.1 si fondano su un sistema che non è ancora completamente operativo per tutti i suoi elementi, è opportuno conferire in via provvisoria la gestione del Sapard all'agenzia Sapard e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2222/2000.

[1] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 68.
[2] GU L 161 del 26.6.1999, pag. 87. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 696/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 24).
[3] C(2000) 3742 def.
[4] GU L 206 del 3.8.2002, pag. 31.
[5] GU L 253 del 7.10.2000, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 188/2003 (GU L 27 dell'1.2.2003, pag. 14).

(8) Il pieno conferimento della gestione del programma suddetto è previsto soltanto dopo ulteriori verifiche intese ad accertare il corretto funzionamento del sistema e dopo che siano state messe in atto le eventuali raccomandazioni formulate dalla Commissione per quanto riguarda il conferimento della gestione degli aiuti all'agenzia Sapard, che fa capo al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente, e al Fondo nazionale del ministero delle Finanze.

(9) Il 22 luglio 2003 le autorità romene hanno proposto le condizioni di ammissibilità delle spese conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, della sezione B della convenzione pluriennale di finanziamento. Tale elenco è stato parzialmente modificato con lettera del 22 settembre 2003. La Commissione è invitata a prendere una decisione in merito,

DECIDE:

Articolo 1

Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure 3.1, 3.4 e 4.1 da parte della Romania, viene fatta deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione previsto all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.

Articolo 2

La gestione del programma Sapard è affidata provvisoriamente:

1) all'agenzia Sapard in seno al ministero dell'Agricoltura, delle Foreste, delle Acque e dell'Ambiente, Negustori Street 1 B, Sector 2, Bucarest, per l'attuazione della misura 3.1 «Investimenti nelle aziende agricole», della misura 3.4 «Sviluppo e diversificazione delle attività economiche, attività plurime e fonti alternative di reddito» e della misura 4.1 «Miglioramento della formazione professionale», quali definite nel programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale approvato con la decisione C(2000) 3742 def. della Commissione, del 12 dicembre 2000, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione adottata l'1 agosto 2003;

2) al Fondo nazionale in seno al ministero delle Finanze, Apolodor Street 17, Sector 5, RO 70663 Bucarest, per quanto riguarda i compiti finanziari da svolgere nell'ambito dell'attuazione del programma Sapard per le misure 3.1, 3.4 e 4.1 per la Romania.

Articolo 3

Le spese effettuate in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari dalla data della presente decisione o, se più tardi, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati, qualora tale data sia il 12 dicembre 2000, purché in ogni caso non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.

Articolo 4

Fatta salva qualsiasi decisione di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Romania con lettera n. 1015 del 22 luglio 2003, protocollata alla Commissione con il n. 19976, modificate con lettera n. 11012 del 22 settembre 2003, protocollata alla Commissione con il n. 26843.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

DECISIONE 2003/847/GAI DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 2003

relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

vista l'azione comune 97/396/GAI del 16 giugno 1997 riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

considerando quanto segue:

(1) Relazioni sulla valutazione dei rischi rappresentati dalle sostanze 2C-I (2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina), 2C-T-2 (2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina), 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina) e TMA-2 (2,4,5-trimetossianfetamina) sono state elaborate, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'azione comune 97/396/GAI, in occasione di una riunione convocata dall'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) sotto gli auspici del suo comitato scientifico.

(2) Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono derivati dell'anfetamina aventi le caratteristiche strutturali delle fenetilamine associate ad attività allucinogena e stimolante. Alle sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non è stata ascritta nella Comunità europea alcuna intossicazione letale o non. Tuttavia la 2C-I, la 2C-T-2, la 2C-T-7 e la TMA-2 sono allucinogeni che comportano rischi potenziali comuni alle altre sostanze allucinogene, quali 2C-B, DOB, TMA e DOM, già classificate nell'elenco I e II della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Non si può pertanto escludere un rischio di tossicità acuta o cronica.

(3) Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non figurano attualmente in nessuno degli elenchi contenuti nella convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

(4) Attualmente, la 2C-I e la 2C-T-2 sono soggette a controlli a norma della legislazione nazionale in materia di droga di cinque Stati membri; la 2C-T-7 e la TMA-2 sono soggette a controlli in quattro Stati membri.

([1]) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

(5) Le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 non hanno alcun valore terapeutico o uso industriale.

(6) La 2C-I è stata individuata in quattro Stati membri; la 2C-T-2 e la 2C-T-7 sono state individuate in sei Stati membri; la TMA-2 è stata individuata in cinque Stati membri. Attualmente uno Stato membro ha registrato un caso di traffico internazionale di 2C-T-2 in cui erano coinvolti due Stati membri; non è stato registrato alcun traffico internazionale di 2C-I, 2C-T-7 e TMA-2. Laboratori coinvolti nella produzione di 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono stati posti sotto sequestro in tre Stati membri. In uno di tali Stati membri il sequestro di un ingente quantitativo del precursore intermedio 2C-H e della relativa documentazione sembra indicare una produzione di 2C-I. I precursori chimici principali delle sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 sono disponibili in commercio.

(7) Occorre che gli Stati membri sottopongano le sostanze 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 a misure di controllo ed a sanzioni penali previste dalla loro legislazione nazionale, in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima,

DECIDE:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di sottoporre la 2C-I (2,5-dimetossi-4-iodofenetilamina), la 2C-T-2 (2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina), la 2C-T-7 (2,5 dimetossi-4-(n)propiltiofenetilamina) e la TMA-2 (2,4,5-trimetossianfetamina) a misure di controllo e a sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale in conformità degli obblighi che ad essi incombono in forza della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, per quanto attiene alle sostanze riportate negli elenchi I e II della medesima.

Articolo 2

A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, terzo comma, dell'azione comune 97/396/GAI, gli Stati membri prendono le misure di cui all'articolo 1 della presente decisione entro tre mesi dalla data in cui la stessa prende effetto.

Entro sei mesi dalla data in cui la presente decisione prende effetto, gli Stati membri comunicano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione le misure che sono state adottate.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. CASTELLI